

TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA n. 1 /2019

Proc. disc. CONI 8/18

Il Tribunale Federale ACI, composto dai Signori:

- ✓ Pres.. Salvatore Giacchetti (Presidente)
- ✓ Gen. Ugo Marchetti (Componente relatore)
- ✓ Avv. Francesco de Beaumont (Componente)

nella seduta del 15 gennaio 2019, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati:

Kartodromo Pista Azzurra, in persona del legale rappresentante **Francesco Calzavara** (Licenza di pista K- 303910 e di Centro Tecnico Federale – N 391336);

Circuito di Pomposa, in persona del legale rappresentante **Andrea Bondi** (Licenza di Pista K – N.318400 e di organizzatore K – N.348770);

Kartodromo Internazionale di Siena, in persona del legale rappresentante **Fabio Torsellini** (Licenza di Pista K N 318182 e di Centro Tecnico Federale K – N. 389336);

Leonardo Cavallo (Licenza Ufficiale di gara N. 299858)

FATTO

L'odierno dibattimento prende le mosse da un articolato esposto prodotto da una associazione licenziataria ACI, esposto formalmente rimesso alla Procura Federale. Sulla base di detta iniziativa, la predetta Procura avviava una specifica indagine, i cui elementi ricostruttivi e conclusivi sono confluiti nell'atto di deferimento datato 19 ottobre 2018.

Nel documento, la Procura, esaminati :

- l'esposto della licenziataria Fun Race ASD;
- il carteggio recante i risultati connessi alle distinte "prove kart" nonché la documentazione indicativa dell'attività promozionale (pubblicità) sviluppata in rapporto ad ognuna delle manifestazioni oggetto di indagine;
- le dichiarazioni rese dai licenziati sopra emarginati;
- la memoria inviata dal licenziato Leonardo Cavallo,

ha deferito a questo Tribunale , conclusivamente, i soggetti innanzi individuati, in quanto ritenuti responsabili di aver svolto, senza la preventiva e obbligatoria iscrizione al calendario nazionale e in mancanza della predisposizione di uno specifico Regolamento Particolare di Gara (RPG), le seguenti manifestazioni sportive:



- ✓ Jesolo Cup 4 ore del 20.1.2018 (**Kartodromo Pista Azzurra**);
- ✓ 6 ore Endurance del 30.9.2017 (Direttore di Gara **Leonardo Cavallo**);
- ✓ 4 Ore Endurance del 25.11.2017; 4 ore Endurance del 28.1.2018; 4 ore Endurance del 25.2.2018; 4 ore Endurance del 17.3.2018 (**Circuito Di Pomposa**);
- ✓ 6 Ore Endurance del 17.3.20148 (**Kartodromo Internazionale Di Siena**).

All'udienza non hanno preso parte gli incolpati, i quali, tuttavia, hanno fatto pervenire, individualmente, specifiche relazioni in ordine alla vicenda ed agli addebiti mossi.

DIRITTO

L'addebito unitariamente mosso dalla Procura agli incolpati si sostanzia nella mancata, previa autorizzazione ad effettuare le "prove" tenutesi nei giorni pre-individuati, nella non iscrizione delle stesse nel calendario sportivo nazionale nonché nella non intercorsa predisposizione, distintamente per prova, di specifico RPG.

In rapporto a dette incolpazioni, singolarmente per vicenda istruttoria, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai soggetti responsabili in sede di audizione presso la Procura, nonché delle risultanze dei documenti rimessi a questo Tribunale in vista della presente udienza, è possibile ricavare le seguenti indicazioni di parte:

• **-Kartodromo Pista Azzurra-** rappresentante legale Francesco **CALZAVARA**:

- si sostiene che, nel caso addebitato, come in occasioni precedenti, la "Pista Azzurra" non abbia mai organizzato "gare", limitandosi al noleggio dell'area. Nell'ipotesi in esame, il noleggio avrebbe riguardato il sig. Gianni **MARCHESAN** (Markspeed), il quale, a comprova della propria posizione, ha allegato, al procedimento, copia di fattura di noleggio kart per evento promozionale;

• **Circuito di Pomposa** –rappresentante Andrea **BONDI**:

- è stata sottolineata la circostanza di "...non aver mai organizzato - né direttamente né tramite ... rappresentante legale - le gare (...che sono state...) attribuite", specificando aggiuntivamente che "l'organizzatore (...si individua in....).... un'altra e diversa società ... mera affittuaria per alcune specifiche giornate"; si evidenzia, in definitiva, un'assenza di responsabilità, riconducibile alla circostanza che l'organizzazione delle gare in analisi farebbe capo ad altro soggetto;



• **Kartodromo Internazionale di Siena- Fabio TORSELLINI**

- si afferma la non ricorrenza di un obbligo di autorizzazione in ordine alle vicende addebitate, in quanto si sarebbe trattato non propriamente di "gare", poiché, nelle occasioni di cui si tratta, "...sono stati utilizzati normali kart da noleggio...".... "che hanno corso per 2 ore....." intervallate "...da una sosta di 15 minuti per il rifornimento.....";

• **Leonardo CAVALLO**

- viene posta in risalto la natura assolutamente amicale della vicenda; in tale contesto, viene motivata l'erronea presenza nei luoghi e nella gestione dell'evento, esclusivamente con il motivo della ritenuta espressione ludica dell'evento.

In definitiva, tutti gli incolpati non hanno negato l'effettuazione delle prove nei giorni, nelle ore e nelle condizioni segnalate, ma hanno cercato di motivare i fatti, nella prospettiva di legittimare gli eventi, ricorrendo a varie ragioni ritenute giustificative, quali la limitazione dei tempi di gara, ovvero lo sviluppo delle attività in contesti ed ambienti sostanzialmente ludici, oppure l'adozione di negozi giuridici volti a trasferire la titolarità dei comportamenti e, quindi, le eventuali responsabilità per gli inadempimenti su altri soggetti.

Tutto ciò premesso, va preliminarmente posto in evidenza che, come è palesemente emerso, le attività sviluppate, a prescindere da eventuali altri contesti di contorno, hanno avuto una natura sportiva non ludica, resa evidente dal costante, concreto superamento del limite delle 2 ore di guida per ogni manifestazione, in contrasto quindi con il RDS Karting - Manifestazioni Renting art. 7.2; esse rientrano, perciò, nella categoria delle manifestazioni sportive agonistiche regolamentate, a nulla rilevando, tra l'altro, in un ambito così funzionalmente circoscritto, la eventuale possibile ricorrenza di attività o di contingenze a natura ludica e ricreativa. Tale preliminare condizione imponeva, di per sé, per tutti i licenziati ACI, il puntuale rispetto degli adempimenti stabiliti dall'attuale disciplina; rispetto connesso ad evidenti finalità di tutela e di garanzia delle esigenze sanitarie ed organizzative, e, più in genere, ricollegato alla necessità di un regolare funzionamento del sistema sportivo regolamentato, secondo le indicazioni dell'organismo sovraordinato.

Secondo questa logica, inoltre, è irrilevante il riferimento all'utilizzo di contratti di noleggio, nella prospettiva di trasferire su altri le possibili responsabilità. Tale aspetto, già evidenziato da questo Tribunale nella sentenza 21/18, è implicito nella strutturazione giuridica/sistematica vigente ed è reso

manifesto dal chiaro disposto, in materia di karting, dell'art. 5.4 del RDS Piste e Circuiti karting e, in linea generale, dall'art. 110 RSN, i quali rispettivamente stabiliscono:

- all'art. 5.4 RDS Piste e Circuiti karting: "L'ACI si riserva inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, l'omologazione del circuito e la relativa licenza di Pista nei casi in cui lo stesso circuito venga utilizzato, direttamente o indirettamente da altro Organizzatore anche non tesserato, per lo svolgimento di manifestazioni sportive karting non autorizzate e/o svoltesi in contrasto con la vigente normativa Nazionale ed Internazionale. Il provvedimento di revoca dell'omologazione del circuito inibisce la richiesta di una nuova omologazione per non meno di sei mesi";

- all'art. 110 RSN: "L'ACI si riserva inoltre il diritto di sospendere o di revocare, in qualsiasi momento, l'omologazione dell'impianto e la relativa licenza nei casi in cui lo stesso impianto venga utilizzato, direttamente o indirettamente da altro Organizzatore anche non tesserato, per lo svolgimento di manifestazioni sportive non autorizzate e/o svoltesi in contrasto con la vigente normativa Nazionale ed Internazionale" .

Le inequivoche espressioni normative riconducono, con ogni evidenza, la responsabilità degli adempimenti alla titolarità gestionale dell'impianto, salvo contemplare l'ipotesi dell'applicazione dell'istituto della revoca, nel caso di una diversità soggettiva dell'organizzatore, comunque sia, rispetto al titolare giuridico.

Tutto ciò con riguardo alle situazioni ed al comportamento dei licenziati responsabili delle piste.

Per quanto attiene alla responsabilità dell'ufficiale di gara Leonardo CAVALLO, va evidenziato che già nelle dichiarazioni iniziali, rimesse alla Procura e, con maggiore evidenza, nel documento portato all'attenzione di questo Tribunale, emerge l'erroneità di comportamento dell'incolpato, il quale, peraltro, ammette l'errore, seppure ricondotto a buona fede.

P.Q.M.

Per tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale, ritiene confermati gli addebiti mossi e le conclusioni espresse dalla Procura Federale, e pertanto dichiara i licenziati:

Kartodromo Pista Azzurra, in persona del legale rappresentante **Francesco CALZAVARA** (Licenza di pista K- 303910 e di Centro Tecnico Federale – N 391336);

Circuito di Pomposa in persona del legale rappresentante **Andrea BONDI** (Licenza di Pista K – N 318400 e di organizzatore K – N 348770);

Kartodromo Internazionale di Siena, in persona del legale rappresentante **Fabio TORSELLINI** (Licenza di Pista K N 318182 e di Centro Tecnico Federale K – N 389336);



responsabili delle violazioni loro ascritte, ai sensi e per gli effetti degli art.23.1.1 – sub 2.1.3- RDS Karting Norme generali e degli artt. 7, 46, 48 e 110 u.c-RSN;

Leonardo CAVALLO (Licenza Ufficiale Di Gara n 299858)

responsabile delle violazioni allo stesso ascritte ai sensi e per gli effetti dell'art.23.1.1 – sub 2.1.3- RDS Karting Norme generali e degli artt. 7, 8.1, 48 e 210.1-RSN;

ed applica :

al **Kartodromo Pista Azzurra**, in persona del legale rappresentante **Francesco CALZAVARA** (Licenza di pista K- 303910 e di Centro Tecnico Federale – N 391336);

al **Circuito di Pomposa** in persona del legale rappresentante **Andrea BONDI** (Licenza di Pista K – N 318400 e di organizzatore K – N 348770);

al **Kartodromo Internazionale di Siena**, in persona del legale rappresentante **Fabio TORSELLINI** Licenza di Pista K N 318182 e di Centro Tecnico Federale K – N 389336);

la sanzione della ammenda di euro 2000 ciascuno;

a **Leonardo CAVALLO** (Licenza Ufficiale Di Gara n 299858) la sospensione delle licenze sportive per mesi 2, a far data dall'1.4.2019 fino al 31.05.2019.

Per quanto attiene all'applicazione della portata dell'art. 5.4 del RDS Piste e circuiti Karting, valuterà l'ACI, per competenza, la ricorrenza delle circostanze applicative emergenti dalla norma.

Roma 15/01/2019

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

IL RELATORE

Gen. Ugo Marchetti